



Tribunale Ordinario di Ferrara

Il Giudice delegato alla trattazione della istanza,

letta la istanza di misure protettive avanzata da Soenergy s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati _____, _____ e _____, ai sensi dell'art. 54 comma 3 CCI, esaminati i documenti allegati,

OSSERVA

La norma di cui all'art. 54 comma 3 CCI consente che possa essere avanzata richiesta delle sole misure protettive di cui all'art. 54 comma 2 primo e secondo periodo CCI anche dall'imprenditore che abbia in corso trattative per la predisposizione di un accordo di ristrutturazione, purché siano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI, oltre alla proposta di accordo ed alla attestazione di un professionista relativa alla presenza di trattative con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei debiti della impresa ed alla idoneità della proposta a soddisfare nei termini di legge i creditori non aderenti.

La richiesta viene delibata nei modi di cui all'art. 55 comma 2 CCI che prevede che le misure, laddove la comunicazione della richiesta possa compromettere la attuazione del provvedimento di concessione delle misure stesse, possano essere autorizzate con decreto inaudita altera parte, eventualmente assunte di ufficio sommarie informazioni. Unitamente al decreto va fissata la udienza in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca delle misure.

Diversamente il giudice decide sulla istanza previa instaurazione del contraddittorio.

Cio' premesso S. espone di avere una esposizione debitoria di oltre 51milioni di euro di cui la stragrande parte nei confronti di Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate e Regioni. I debiti estranei a quelli *latu senso* "erariali" ammontano a circa 200mila euro e nella proposta se ne prevede l'integrale pagamento. Il cuore dell'accordo sarebbe costituito dalla transazione fiscale ex art. 63 CCI, allegata in bozza alla istanza in commento.

Il piano che sosterebbe la proposta sarebbe di natura squisitamente liquidatoria, e consentirebbe nell'arco di 8 anni, tramite la liquidazione dei crediti e l'utilizzo delle

liquidita' esistenti per poco piu' di 8milioni di euro, di soddisfare i creditori aderenti nei termini della proposta.

A sostegno della richiesta di misure protettive, che la impresa chiede siano concesse *inaudita altera parte*, viene illustrata la presenza di diverse cartelle esattoriali per le quali sta venendo a prossima scadenza il termine di sessanta giorni dalla notifica, termine che consente poi alla Agenzia Riscossione di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR 602 del 1973, pignoramento che non prevede nessun atto prodromico, e che consente la assegnazione diretta delle somme pignorate presso il terzo al creditore.

L'importo totale delle cartelle in scadenza ammonta a oltre 16 milioni di euro, ma per le due cartelle aventi il maggiore importo (la prima oltre 4 milioni, la seconda oltre 11 milioni) il termine di sessanta giorni viene a scadenza rispettivamente il 16 ed il 26 agosto 2022, con possibilita' in esito della Agenzia Riscossione di procedere al pignoramento.

Sostiene la ricorrente che la Agenzia Riscossione della Emilia Romagna sia molto efficiente nel procedere senza indugio al pignoramento, che il pignoramento con assegnazione diretta sarebbe ostativo alla prosecuzione delle trattative, e che finirebbe per alterare la *par condicio creditorum*, a vantaggio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha la titolarità dei crediti oggetto delle suddette cartelle.

La affermazione circa il fatto che la esecuzione dei pignoramenti costituirebbe un ostacolo se non un definitivo impedimento alla prosecuzione delle trattative ed al perfezionamento dell'accordo, appare meritevole di apprezzamento: ma cio' riguarda l'an delle misure invocate.

Venendo alla tempistica questo giudice non concorda sulla ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della istanza *inaudita altera parte*: la norma prevede che cio' sia possibile quando la comunicazione della istanza possa pregiudicare la attuazione della misura. Nel caso de quo appare difficile immaginare che la Agenzia Riscossione, soggetto pubblico che tutela interessi pubblicistici e che peraltro risulta gia' coinvolto nelle trattative, non appena messa a conoscenza della istanza (peraltro conoscibile a mezzo della sua trasmissione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCI) si precipiti a effettuare il pignoramento, assumendosi la responsabilita' di fare naufragare le trattative cui essa stessa sta partecipando, con compromissione del recupero di altri crediti parimenti facenti capo allo Stato. Anzi, la lealta' dovuta dal creditore nella fase delle trattative, vorrebbe proprio che, notiziato della udienza fissata per la decisione, il creditore munito di titolo esecutivo attendesse l'esito della udienza.

Del resto la decantata efficienza della Agenzia della Emilia Romagna e' oggetto di una mera allegazione della ricorrente, allo stato indimostrata, e soprattutto deve fare i conti con il periodo in cui ci si trova, ovvero il pieno periodo feriale agostano cui nemmeno la Agenzia si sottrae.

PQM

Visto l'art. 55 comma 2 fissa per la comparizione innanzi a se' della ricorrente, dei creditori indicati nell'allegato 12 depositato in uno alla istanza e del professionista attestatore la udienza del 25.8.22 h. 10,30 per la decisione circa la istanza di misure protettive. Manda alla ricorrente per la comunicazione ai creditori entro il 17.8.22 a mezzo pec.

Si comunichi.

Ferrara, 09/08/2022

IL Giudice

Anna Ghedini